



COMUNE DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia

**REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI E SUSSIDI
AI SENSI DELL'ART. 12
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13 marzo 2014

ART. 1

Con il presente regolamento il Comune di Bordighera, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della legge 07/08/1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa e il conseguimento delle utilità sociali, alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2

La effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

La Giunta dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli enti e istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i cittadini, anche a mezzo di manifesti, comunicati stampa, comunicati radio-televisivi.

ART. 4

Ogni anno, predisponendo la bozza di bilancio preventivo o con successiva variazione, la Giunta indica la cifra massima che può essere utilizzata per sovvenzioni, contributi e sussidi nei seguenti settori d'intervento, per ciascuno dei quali potrà essere previsto uno specifico capitolo:

- a) Attività sportive;
- b) Attività culturali;
- c) Attività turistiche;
- d) Attività produttive e sviluppo economico;
- e) Interventi a seguito di eventi dannosi;
- f) Manifestazioni civili e religiose;
- g) Tutela dei valori ambientali;
- h) Volontariato.

ART. 5

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:

- a) persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) enti privati, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) associazioni e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune;
- e) persone residenti o imprese operanti nel Comune, limitatamente ai casi di sostegno alle attività produttive o turistiche, di intervento a seguito di eventi dannosi o per la realizzazione di opere che rivestono una qualche utilità pubblica.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di finanziamenti può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative, che hanno finalità d'aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane e straniere colpite da calamità o eventi eccezionali, oppure per concorrere a iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici, che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.

ART. 6

Le domande di contributo, presentate su apposito modello fornito dal Comune e indirizzate al Sindaco, dovranno essere corredate da idonea documentazione illustrativa dell'attività (data, luoghi, durata, finalità, ecc.) e dettagliato preventivo di spesa, allegando il relativo Statuto o autocertificazione in merito alle finalità no profit del richiedente.

Nella domanda dovrà essere dichiarato se sono stati chiesti altri contributi a enti pubblici e privati, indicandone i nomi e, in caso di avvenuta concessione, gli importi.

Le domande di cui sopra, con eccezione per quelle previste dalla lettera e) dell'articolo 4 dovranno essere presentate, di norma, entro il 15 dicembre dell'anno precedente cui si riferiscono le relative attività. Le domande pervenute oltre tale data saranno prese in esame nei limiti delle eventuali rimanenti disponibilità di bilancio.

ART. 7

Saranno prese in esame domande di enti, associazioni, società, comitati che escludano specificamente fini di lucro nell'espletamento delle loro attività o negli scopi sociali, condizione che deve esplicitamente essere attestata nella domanda. Si fa eccezione per i casi di sostegno alle attività produttive e turistiche o d'intervento a seguito di eventi dannosi.

L'entità del contributo, da determinarsi al netto degli eventuali ricavi, non potrà essere superiore al 50% del preventivo di spesa di cui all'art. 6, elevabile a percentuali superiori in caso di particolare interesse pubblico dell'iniziativa.

Eventuali benefici disposti direttamente dal Comune in attrezzature, impianti e mano d'opera verranno valutati e verificati ogni volta dagli uffici competenti che avranno l'onere di adeguato controllo del consegnato con il reso.

Sono esclusi dalla limitazione di cui sopra i casi previsti alle lettere a), g) e h) dell'art. 4.

ART. 8

La liquidazione del contributo sarà disposta su presentazione del consuntivo e apposita relazione sottoscritti dal responsabile o legale rappresentante, che rechi anche la specifica della destinazione del contributo ottenuto e di eventuali altri contributi corrisposti da enti pubblici e privati.

ART. 9

Gli enti pubblici e privati, che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività, sono tenuti a rendere pubblico il concorso economico del Comune.

ART. 10

Non potrà essere concesso più di un contributo per la medesima iniziativa. A una stessa associazione, società o ente non potranno essere concessi, di norma, più di due contributi nel medesimo anno, anche se finalizzati ad obiettivi diversi. Tale limite potrà essere superato in caso di particolare importanza dell'iniziativa adeguatamente motivata.

ART. 11

L'Amministrazione Comunale si riserva di assoggettare i contributi alle trattenute di legge, ove necessario, facendo conseguentemente sottoscrivere la corrispondente documentazione ai fini fiscali al responsabile o legale rappresentante del soggetto beneficiario.

ART. 12

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi, per forniture di beni e forniture di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative o progetti, cui abbia accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni, che ricevono dal Comune contributi annuali.

Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, di fronte a situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, potrà essere sospesa l'erogazione delle quote o dell'intero contributo non corrisposto e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne eventualmente la revoca.

ART. 13

Ogni ufficio -a seconda del settore d'intervento- procederà ad istruire le pratiche, attenendosi ai criteri sopra indicati per l'inoltro alla Giunta, la quale adotterà la decisione.

ART.14

In particolari casi, in materia anche non prevista dal presente regolamento, ove sia accertata l'urgenza e l'eccezionalità di un intervento comunale, la Giunta Comunale potrà stabilire l'erogazione di contributi e/o sovvenzioni determinando di volta in volta i criteri per l'accesso e le modalità di corresponsione dei finanziamenti.

ART. 15

Sono fatte salve (e pertanto non disciplinate dal presente regolamento) le modalità di erogazione di contributi previsti e stabiliti da leggi statali e regionali (urbanizzazione secondaria, calamità naturali, risparmio energetico, manutenzione ordinaria e straordinaria di vie vicinali, prima casa, ecc.), le agevolazioni, le riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione di beni e servizi, le agevolazioni relative a tariffe di pubblici servizi e gli interventi per il diritto allo studio disposti da appositi specifici regolamenti, già adottati o da adottarsi da parte del Consiglio Comunale, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 16

Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della delibera di approvazione.